COMUNE DI ROVIGO

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 45 DEL 24/03/2025

SETTORE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA, POLITICHE PER LA CASA, POLITICHE DEL LAVORO, VOLONTARIATO, PARI OPPORTUNITA', SUSSIDIARIETA', ISTRUZIONE, UNIVERSITA', AFFARI GENERALI

UNITA POLITICHE PER LA CASA

PRESENTATA DA: BALA NADJA

OGGETTO: LEGGE REGIONALE N. 39/2017 - INDIVIDUAZIONE FATTISPECIE E PUNTEGGI PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI ERP PER EMERGENZA ABITATIVA (ART. 44 L.R. N. 39/2017).

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Palazzi Anna

PREMESSO che:
- in data 04.11.2017 è entrata in vigore la nuova Legge Regionale Veneto n. 39 avente ad oggetto "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica";
- in data 10.08.2018 è stato approvato il Regolamento Regionale n. 4 in materia di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 49 della citata L.R. n. 39/2017;
- in data 25.11.2019 con Legge Regionale n. 44 ed in data 19.12.2019 con Regolamento Regionale n. 4 sono state apportate alcune modifiche alla Legge Regionale n. 39/2017 ed al Regolamento Regionale n. 4/2018;
- in data 07.03.2024 con sentenza della Corte Costituzionale n. 67 è stato modificato l'art. 25, comma 2, lett. *a)* della L.R. n. 39/2017;
- in data 27.01.2025 con Regolamento regionale n. 5 sono state apportate ulteriori modifiche al Regolamento regionale n. 4/2018;

PRESO ATTO che:
- le persone che hanno i requisiti per accedere all'edilizia pubblica devono inserirsi, secondo priorità di assegnazione, in un sistema di allocazione di alloggi sociali che, per la complessità e la pluralità di condizioni soggettive ed oggettive cui dare risposta, può non garantire l'accesso immediato alla casa ai soggetti più fragili;
- occorre tutelare il diritto all'abitare dei destinatari di percorsi attuati dalla rete dei servizi sociali comunali, di prestazioni sociali nonché di progettualità attivate sulla base di misure comunitarie, nazionali o regionali, ancorché in assenza dei requisiti per accedere all'ERP, per i quali la soluzione del problema alloggiativo sia considerato indispensabile nel progetto complessivo di supporto, mantenendo distinti quest'ultimo dalla gestione del contratto, dalla conduzione dell'alloggio e dalla conservazione dell'abitazione;

RICHIAMATO l'art. 44 della L.R. n. 39/2017, il quale dispone che il Comune può riservare una parte degli alloggi da assegnare annualmente per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa, mediante sistemazioni provvisorie offerte anche a soggetti non in possesso dei requisiti per partecipare ai Bandi ERP;

CONSIDERATO che l'assegnazione di alloggi per situazioni di emergenza abitativa avviene su segnalazione del Servizio Sociale Professionale e non attraverso un bando formale ed è pertanto necessario che la stessa sia subordinata a criteri e modalità predeterminati dall'Amministrazione Comunale, in ossequio all'art. 12, comma 1 L. n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo, al fine di garantire trasparenza del procedimento e un equo ed imparziale accesso al beneficio;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 15.09.2020, la quale individuava i criteri ed i relativi punteggi da assegnare alle situazioni di emergenza abitativa, e constato che oggi si rende necessario aggiornare detti criteri al fine di eliminare quelli non più attuali ed inserire nuovi requisiti più adeguati alla realtà del territorio,

RITENUTO in particolare di modificare i criteri adottati con la precedente deliberazione nel seguente modo:

a) per quanto riguarda il criterio inerente l'anzianità di residenza o di attività lavorativa nel territorio regionale:

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 67 del 07.03.2024 ha dichiarato l'illegittimità e conseguentemente abrogato l'art. 25, comma 2, lett. *a)* della L.R. n. 39/2017 nella parte in cui prevedeva quale requisito di accesso all'ERP la residenza anagrafica nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni;
- la Regione Veneto, con Regolamento regionale n. 5 del 28.01.2025 ha inoltre sospeso l'efficacia normativa della lettera *f)* del comma 2 dell'articolo 8 del Regolamento regionale n. 4/2018, in esecuzione dell'ordinanza n. 5 del 02.01.2025 del Tribunale di Padova e fino alla definizione del giudizio di appello avverso la medesima ordinanza ed è stata quindi sospesa la possibilità di attribuire da 2 a 7 punti a chi possiede la residenza anagrafica o attività lavorativa nel Veneto da oltre dieci anni;
- pare quindi necessario uniformarsi al Regolamento regionale n. 5/2025 sino alla pronuncia della sentenza di appello avverso la suddetta ordinanza, anche per quanto riguarda l'individuazione dei criteri per l'assegnazione di alloggi in emergenza abitativa, escludendo quindi il requisito della residenza in Veneto o nel territorio comunale, come precedentemente applicato;

b) rispetto al passato si è inoltre resa evidente la necessità di eliminare i criteri inerenti la presenza di una patologia o un trauma invalidante compromettente la capacità lavorativa, i quali risultano di fatto assorbiti nel criterio riguardante le invalidità;

c) si è inoltre ritenuto di descrivere meglio i criteri inerenti la presenza di barriere architettoniche in presenza di familiare disabile, il sovraffollamento e l'inagibilità dell'alloggio, specificando che i relativi punteggi saranno attribuiti solo se, al momento della presentazione della domanda, il richiedente si trovi già in possesso del certificato rilasciato dall'Ufficio pubblico competente;

d) si rende necessario eliminare il criterio premiante la presenza in graduatoria per l'assegnazione di un "alloggio parcheggio del Comune", in quanto non più attuale e sostituito con la LR. n. 39/2017 dall'istituto dell'emergenza abitativa;

e) per quanto riguarda il criterio inerente lo sfratto esecutivo intimato dall'Autorità Giudiziaria competente (sono esclusi provvedimenti di sfratto promossi per qualsiasi motivo per conto del soggetto gestore del Patrimonio Pubblico o per occupazione senza titolo), si ritiene di inserire altresì l'intimazione al rilascio dell'immobile per finita locazione, al fine di tentare di dare risposta a questa frequente problematica;

f) si ritiene opportuno inserire un punteggio *ad hoc* per i nuclei familiari inseriti in progetti sociali attivati o sostenuti dal Comune di Rovigo, quali il Centro Antiviolenza, il SAI (per quest'ultimo solo per nuclei familiari con minori e per gravi e documentate situazioni sanitarie) ed esperienze di co-housing o di alloggi temporanei attivati con la progettualità di Mediazione Abitativa, al fine di evitare l'interruzione improvvisa dell'accompagnamento delle persone inserite nei progetti del Comune, le quali spesso allo scadere del proprio progetto individuale non sono ancora totalmente autonome per poter avviare una vita indipendente, al fine di non vanificare gli sforzi fatti e le risorse impiegate nei diversi progetti messi in atto, ma valorizzandoli fino alla realizzazione del loro obiettivo finale;

g) si ritiene necessario aggiornare il precedente criterio sul fallimento imprenditoriale, alla luce della normativa introdotta con Legge 19 ottobre 2017 n. 155 in materia di liquidazione giudiziale e con Legge 27 gennaio 2012 n. 3 in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento;

RITENUTO necessario - in forza di tutto quanto sopra esposto - approvare i nuovi criteri ed i relativi punteggi da assegnare alle situazioni di emergenza abitativa, come dettagliatamente indicato nel prospetto allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RILEVATO che dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio comunale;

VISTI:
- il D.P.R. n. 445 del 28.12.2020 avente ad oggetto: "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- il TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 19.12.2024 con la quale è stato approvato il "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027, relativa nota di aggiornamento al DUP 2025/2027, Bilancio di Previsione - Esercizio 2025/2027 e relativi allegati";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 08.01.2025 con la quale è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 - Assegnazione dotazioni finanziarie"
- il Regolamento comunale di contabilità armonizzata, approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 27.01.2017, esecutiva;
- il Decreto Sindacale n. 43 del 11.11.2022 che conferisce alla dott.ssa Valeria Orna l'incarico dirigenziale relativo al Settore Politiche Sociali e per la Famiglia, Politiche per la Casa, Politiche del Lavoro, Volontariato, Pari Opportunità, Sussidiarietà ed Associazionismo, Istruzione Università, Sport e Politiche Giovanili e in cui si stabilisce, tra l'altro, l'ordine di sostituzione dei dirigenti in caso di assenza e/o impedimento;
- il Decreto Sindacale n. 76 del 24.12.2024 che conferma la validità e l'efficacia del Decreto Sindacale n. 43 del 11.11.2022 fino alla prevista data di scadenza del 14.11.2025, apportando modifiche dell'ordine di sostituzione dei Dirigenti in caso di assenza od impedimento;
- il Decreto Sindacale n. 7 del 11.02.2025 avente ad oggetto oggetto la modifica del Decreto Sindacale n. 76 del 24.12.2024 relativo al conferimento degli incarichi dirigenziali;
- il Decreto dirigenziale n. 29 del 03.06.2019 che affida alla dott.ssa Anna Palazzi la funzione di responsabile di alcuni procedimenti di competenza della U.O. Politiche per la casa;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 sono stati espressi i seguenti pareri:
- del Responsabile del Settore Ragioneria in ordine alla regolarità contabile: favorevole;
- del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica: favorevole;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. di approvare i punteggi riferiti alle condizioni di emergenza abitativa secondo i criteri di priorità di cui all'Allegato A del presente provvedimento;

3. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio comunale;

4. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013), nell'apposita Sezione "*Amministrazione Trasparente, sottosezioni Provvedimenti/Provvedimenti degli Organi Politici*" del sito web dell'Ente;

5. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione avente il seguente risultato _____, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l'urgenza di procedere con il procedimento di assegnazione di alloggi per situazioni di emergenza abitativa.

COMUNE DI ROVIGO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta.

Annotazioni:

Rovigo, 26/03/2025

IL DIRIGENTE
Valeria Orna

Documento sottoscritto con firma digitale